**Sistema di diritto comune\***

1-Il libro “Sistema istituzionale di diritto comune” del Presidente Cirillo è importante e ambizioso, legittimamente ambizioso. Ambizioso in quanto veste i panni solo formalmente dimessi di un manuale, di un testo di istituzioni offerto soprattutto alla didattica, ma con un oggetto nuovo e dirompente: un “sistema”, cioè una trama ragionata e complessiva “di diritto comune”. E questo, come si chiarisce immediatamente, non costituisce affatto nostalgico richiamo a un passato glorioso, ma datato. Come specifica la prefazione, offrendo così la chiave di lettura del libro, "il nuovo diritto comune non è il diritto civile, ma è il diritto dei rapporti complessi ossia il diritto amministrativo, così come è stato riscritto dall'ordinamento laddove impone l'uso dei principi e degli istituti del diritto civile”.

 E ciò Cirillo fa non in ragione di astratti argomenti di teoria generale ma costruendo  un nuovo ordine sistematico di inquadramento della materia. Di qui, da un lato il titolo preso a prestito dall'intitolazione dei due volumi di Domenico Barbero (molto studiati ed apprezzati dai giovani della mia generazione e oggi forse troppo frettolosamente negletti, essendo limitatissima l’ ipoteca giusnaturalistica pur presente nell'ideologia dell'autore) dall'altro l'adozione di scansioni e di movenze Santoriane.

2- Il "nuovo" diritto comune non è dunque né il diritto civile -che esso certo non va a sostituire- né il dirittoamministrativo tradizionale, ma è quel "nuovo" diritto amministrativo che alcune innovazioni normative hanno parzialmente riscritto aprendolo all'utilizzazione di "principi e istituti" del diritto civile inteso ancora come “il diritto generale "). Il riferimento più ovvio è alla legge n.241/1990 e successive modificazioni: il "piccolo codice" del procedimento amministrativo. In particolare, dai primi 11 articoli della legge si ricava l'apertura all'autonomia negoziale di vasti spazi di esercizio del potere autoritativo fino a rendere "l'accordo" strumento sostitutivo dell'esercizio della potestà pubblica e fino a recepire, per la regolazione, "i principi" del diritto dei contratti. In altro campo, i principi della legge delega di riforma delle società pubbliche (art. 18 I comma lettera a ) enunciano analoghi criteri, con la precisazione, rivolta al legislatore delegato, che "eventuali deroghe rispetto alla disciplina privatistica sono ammissibili solo se conformi al principio di proporzionalità " (evidentemente rispetto agli obiettivi della delega) .

Dunque esiste davvero un nucleo di "normazione uniforme" applicabile ai "rapporti complessi" in cui si realizza una contaminatio, talora una simbiosi tra diritto amministrativo e settori fondamentali del diritto privato come il diritto dei contratti e la responsabilità civile. Da una parte sembrano aprirsi spazi per la riscoperta di "dottrine generali" di diritto comune applicabili alle " due metà del cielo " (Rivero). Dall'altro, va riconosciuto che il diritto amministrativo, più dello stesso diritto civile ha saputo crearsi strumenti concettuali duttili, entro una dimensione, pur rigorosa, di "scienza pratica": come diritto governato da “principi " e dalla loro prudente traduzione in regole espresse dalla iuris dictio.

L'ambizione dell'opera è perciò quella di delineare, partendo dallo ius positum, il risultato di un processo unificante che, dall'interno, generi sistema. L'ambizione è lodevole. Le vie per la ricomposizione sistematica sono individuate e descritte. Se esse possono suscitare adesione, come anche legittimi dubbi e prese di distanza, certo è che oggi l'analisi giuridica del civilista e quella dell'amministrativista non possono continuare a svolgersi in modo separato e disgiunto nella reciproca incomunicabilità. Desidero qui informare che un primo, promettente inizio di confronto collaborativo è partito proprio ad opera degli operatori pratici. Le sezioni unite della Corte di Cassazione e l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato fin dalla fine del 2015, per il tramite dei rispettivi uffici- studi, hanno discusso e scambiato i risultati delle proprie ricerche e studi preliminari su singole questioni tematiche, tra loro connesse, che erano destinate ad essere, di lì a poco, decise dai vertici funzionali dei due plessi giurisdizionali. Per quanto ricordo, il tema della "compensatio lucri cum damno" ha visto emergere i punti di vista comuni e quelli che possono portare a soluzioni differenziate ma non contrapposte e perciò non incompatibili fra loro.

Ma a questo punto emerge che il vero e più profondo significato del volume va oltre la mera individuazione di un nucleo -importante ma circoscritto- di temi coperti da normazione parzialmente uniformata benché destinata a diventare il "diritto dei rapporti complessi". Esso va ben oltre e concerne il modo di porsi, oggi, in una più unitaria visione, di diritto pubblico e diritto privato, in una interrelazione che si manifesta sempre più chiaramente sia nell'ordinamento sia nell'esperienza concreta.

3- Scriveva Guido Alpa nel 2017: “se si volesse distinguere in modo realistico e con termini, per così dire, tellurici il fenomeno in esame è come se si assistesse ad uno smottamento dell'area del diritto privato sul diritto pubblico che provoca un arretramento del diritto pubblico rispetto al diritto privato; e, al tempo stesso, una controreazione del diritto pubblico che con diverse forme invade e si appropria di alcune delle aree tradizionalmente assegnate al diritto privato”.

Altro autore, Zeno Zencovich, fra il serio e il faceto constata lo stesso fenomeno ma lo interpreta in modo completamente diverso come “l agonia del diritto civile”....” era una metropoli ed è divenuto un trascurabile villaggio” .  Da un lato, e paradossalmente, in coincidenza con le grandi privatizzazioni della seconda metà degli anni novanta, le relazioni economiche vengono regolamentate sia per settori, sia con la Market regulation, attraverso la creazione di Autorità indipendenti; così si amplia la sottoposizione dell'autonomia privata a poteri di regolazione pubblica, al rapporto di autorità; con il corollario di un massiccio trasferimento di giurisdizione dal giudice ordinario al giudice amministrativo. Secondo Z.Z. la forza del diritto civile stava anche nell’ avere come riferimento “un” giudice: nelle tre sezioni generaliste della Corte di Cassazione tutto il diritto privato era compreso. La forza di una giurisdizione si trasmette all'intero corpus di norme su cui esso produce il “diritto vivente ". Lo svuotamento della giurisdizione del giudice ordinario è concausa della “marginalizzazione” del diritto civile.

In una visione che voglia essere meno catastrofista e coprire un campo più generale,può cogliersi come, nello sgretolamento di monistiche strutture collaudate nel tempo, l'interprete, il giurista,

in generale l'uomo di legge ha il compito di orientarsi nel coacervo di regolazioni di diversa provenienza e natura che reclamano l'inclusione in un unico sistema pur rimanendo, ciascuna, legata alle proprie origini.

 Il dilemma di fondo, che esprime la crisi epocale che sta attraversando, oggi, ogni riflessione sull'esperienza giuridica, non sembra intercorrere nella riproposizione della estenuante disputa tra ermeneutici e analitici. Esso si coglie nella sua specificità storica, nell'espansione, sia a livello nazionale che sovranazionale e internazionale, del ruolo dei precedenti giudiziari derivati a loro volta da una pluralità di fonti quali i "principi" tratti dai testi costituzionali e dai Trattati, dalla legislazione, dalle convenzioni internazionali, dai precedenti giudiziari , dai fatti stessi e  in larga misura dai contributi dottrinali (elementi tutti sottesi o espressamente indicati da Cirillo) . Ciò ha significato in vario modo il delinearsi del diritto dentro un vasto ed eterogeneo complesso di fonti in termini di iuris dictio; intesa come applicazione pratica delle regole in presenza di specifici conflitti e della loro significante fattualità, piuttosto che da meccanica deduzione da singoli testi normativi. Il rilievo dei contributi dottrinali valorizza l’apporto teorico concettuale, ma la subordinazione a principi valoriali positivizzati che non devono essere sacrificati nella soluzione di specifici conflitti evita al giurista pratico il rischio di rimanere coinvolto nelle crepe del concettualismo. Lo stesso pontefice massimo del normativismo, il Kelsen della Reinerechtlehere riconosce che "la norma che deve essere eseguita costituisce soltanto uno schema entro cui si trovano molteplici possibilità di esecuzione " e aggiunge che chiedersi "quale fra le possibilità date nello schema sia quella giusta non è un problema volto alla conoscenza del diritto positivo, non è un problema teoretico del diritto, ma un problema politico- giuridico ". Kelsen si ferma a quel punto perché consapevole di essere giunto al limite invalicabile per una scienza: per una dottrina pura; e vuole significare che a quel punto si ferma la "ragion pura" e inizia la "ragion pratica"; e che questa non è, perché non può essere, la messa in pratica della ragion pura, è altra cosa. La bimillenaria sapienza di Aristotele ci avvertiva che non si può chiedere al matematico un discorso "persuasivo" come non si può chiedere a un retore o a un giureconsulto un discorso dimostrativo (e non, aggiungiamo noi, semplicemente argomentativo), a fronte di verità controverse non risolvibili sul piano della sperimentazione naturalistica né su quello della mera estrazione da un sistema coerente di assiomi.

4- Certo è che oggi gli istituti fondanti del diritto privato quali la proprietà e i beni, l'attività giuridica e il contratto, l'impresa, le società,  la responsabilità civile hanno superato i confini della "provincia" entro cui sono nati , sono stati studiati e sono entrati con un ruolo altrettanto importante nell'altra provincia dell'Impero, quella del diritto pubblico.

 Non è questa la sede per una rassegna delle tante situazioni di intreccio fra i due campi.  Mi limito a ricordare come una recente normativa del 2016 ha sottoposto le società private, le cui azioni sono in mano pubblica, a norme pubblicistiche, come quella che pone un limite ai compensi e dunque una limitazione all'autonomia privata. Per contro con riferimento alle società pubbliche ho di recente "disvelato" (in un testo che trova posto nell'ultimo numero della rivista  Il Diritto dell'Economia) le ragioni che hanno portato le Sezioni Unite nel 2013 a privilegiare ( ma solo limitatamente alla soluzione della questione di giurisdizione relativa all'azione per danno erariale verso gli organi amministrativi delle società cosiddette pubbliche) la soluzione pubblicistica, restando esse per il resto e in particolare per la soggezione alle procedure concorsuali, soggette alla disciplina privatistica. E la soluzione, pur arditissima, appare essere stata recepita nel successivo testo unico sulle società pubbliche. La chiave di quella soluzione è stata trovata in un passo espresso nel 1943 da Salvatore Pugliatti: " ogni crisi nel campo del diritto riconduce alla distinzione tra pubblico e privato e, quanto più acuta è la crisi, i più inclinano a negare la distinzione, si fermano alla superficie e dimenticano che l'esigenza razionale del diritto, come ordinamento, la sistematicità sta nella dinamica dei due termini pubblico e privato ". Ciò che può portare in presenza di una figura oggettivamente" ibrida ",come la società in house, che partecipa dei caratteri dell'uno e dell'altro, ad applicare regole dell'una e dell'altra disciplina in forza di una accurata analisi di compatibilità dei caratteri del rapporto “di natura spuria ed ambigua”. In altri termini non sono più decisive le astratte distinzioni tipologiche quando non del tutto aderenti alla realtà: soggetti pubblici possono così essere assoggettati a regole privatistiche e a regole pubblicistiche “nella dinamica dei due termini”. Disaccoppiando i poli, l’interprete dovrà ricercare la regola da aplicare a ciascun rapporto attraverso un lavoro paziente, minuto, difficile alla ricerca delle compatibilità di sistema.

Si può così convenire con l'affermazione di Sabino Cassese che il diritto amministrativo, “una volta considerato una branca del diritto pubblico è oggi composto sia di diritto pubblico sia di diritto privato "; e viceversa.

5- La perdita di quota della distinzione tracciata dalla storia ha due effetti uno sull'ordinamento, l'altro sulla cultura. Sul terreno della cultura giuridica comporta la necessità di un arricchimento culturale (di cui il volume di Cirillo non è punto di partenza ma proposta di approdo che vedo aperta alla comunità degli studiosi); che come immaginava proprio Guido Alpa passa attraverso un superamento delle "categorie" e un nuovo modo di accostarle e di coordinarle “non in contrapposizione l'una all'altra... ma in collaborazione ". Le categorie appunto. Cirillo si mostra consapevole e pare condividere le critiche portate in un prezioso volume da Nicolò Lipari. Ma intende che ciò non significa affatto per il giurista teorico abbandono tout court della figura della categoria; ma non intesa -come nelle dottrine generali di Santoro Passarelli- in senso kantiano e cioè come forme a priori che costringono il pensiero in un letto di Procuste ; ma per così dire in senso aristotelico come progressiva individuazione a posteriori dei caratteri dei sistemi e sottosistemi normativi.

6- Resta il fatto che l’origine e il fondamento della distinzione appare solido: è l'esistenza del potere, più in particolare la potestà autoritativa del soggetto pubblico e la conseguente soggezione al suo esercizio del Civis. Ma qui sono necessarie due notazioni correttive. La prima è che, sia pure con caratteri in parte diversi, potere e organizzazioni sono ben presenti in fondamentali campi del diritto privato: prima fra tutti quello societario. E’di questi giorni la presentazione del volume di Tombari intitolato "Poteri e interessi" nel diritto societario; lemmi che sono i medesimi che connotano il lessico proprio del diritto amministrativo. Un primo esempio è dato proprio da ciò che Cirillo definisce la sostanziale inutilizzabilità della nozione di nullità nei rapporti amministrativi (e quindi la sua equiparazione, quanto alla disciplina specifica, alla annullabilità). Ora la disciplina che riforma il diritto societario ha assegnato alla nullità delle delibere assembleari -essendo l'azione per la dichiarazione di nullità riservata solo ad alcune categorie di soci ed essendo soggetta a prescrizione triennale ed essendo rilevabile dal giudice incidenter tantum solo entro lo stesso termine, restando invece non soggetta a prescrizione la sola nullità derivante da illiceità dell'oggetto- un regime che va verso l' assimilazione di disciplina delle due forme di invalidità degli atti giuridici.

La seconda notazione è che non è sufficiente l'esistenza del potere per degradare il diritto soggettivo ed affievolirlo in mero interesse legittimo. La formula dell’affievolimento e della trasformazione del diritto soggettivo in interesse legittimo è formula imprecisa perché come rileva Massimo Severo Giannini “a rigore Il diritto non degrada ad alcunché " ; può essere anche estinto come avviene in ipotesi di provvedimento ablatorio o conformato nel suo contenuto restando diritto. Cirillo sembra proprio consentire che "con l'emanazione dell'atto non c'è una degradazione della situazione originaria di diritto". L'attuale Presidente del Consiglio di Stato è giurista di straordinario acume e non disdegna il ricorso all' arguzia anche a costo di incorrere in semantica licenziosa come quando rilevò che dire un diritto essere affievolito equivale a dire essere diritto moscio ed esprimere così un evidente ossimoro. Mi pare ormai generalmente acquisita l'affermazione di Nigro per cui "ogni diritto soggettivo, in quanto entra in rapporto con la pubblica amministrazione, è accompagnato da un interesse legittimo oppositivo e vi è coesistenza fra le due situazioni soggettive”.  Se questa acquisizione fosse stata raggiunta fin dal primo periodo di applicazione della legge abolitrice del contenzioso amministrativo vi sarebbe stato spazio sistematico per la doppia tutela (spazio tanto ricercato da Vittorio Scialoia) e non ci sarebbe stato l'orientamento restrittivo espresso dalla Cassazione di Roma nel caso Laurens e il criterio di riparto in questi casi avrebbe potuto agevolmente identificarsi in quello del petitum.

7- Altre volte accade che risorse culturali nate e cresciute sul terreno del diritto amministrativo trovino spazio per esportarsi sul terreno del diritto privato;  e che sia la scuola civilistica a doversi "mettre à l’école” di quella amministrativistica.

 Mi riferisco all’ ancora controverso istituto che va sotto il nome di "abuso del diritto”, riconosciuto da Lipari come paradigma del processo di giurisdizionalizzazione del diritto,da Grossi e dallo stesso Gentili ( ma per quest’ultimo come segnale di pericolo) di spostamento dell' asse portante dell'ordinamento dal momento nomopoieutico a quello interpretativo ; e ,in modo riassuntivamente appropriato, da Sacco come strumento per valutare "la correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo per il quale essi sono conferiti". Appunto la tecnica del cosiddetto abuso del diritto involge la valutazione della congruenza tra poteri che l'ordinamento conferisce a un soggetto e la "funzione sociale" di tale conferimento.

Certo la centralità della figura dell'eccesso di potere e la percezione di questo per il tramite di figure sintomatiche via via scaturite sul terreno dell'esperienza giurisprudenziale è il primo insegnamento che la civilistica può trarre dalla ormai più che secolare storia del diritto amministrativo. Nel 1938 scriveva un oscuro autore che porta il mio cognome ( Francesco Rovelli, Lo sviamento di potere in studi in onore di Bacchelli ) che lo sviamento di potere che confina con l'arbitrio della Pubblica Amministrazione è la figura sintomatica che più si confonde con la violazione di legge; ma che essa in realtà riassume a livello di più alta evidenza la stessa patologia espressa dalle altre figure sintomatiche; e che la sanzione di invalidità dell'atto si identifica con la ragione della garanzia del Civis soggetto all'esercizio della potestà amministrativa rispetto alla condotta della Pubblica Amministrazione solo formalmente conforme alla legge ma in realtà eccedente i limiti funzionali per i quali il potere è conferito. E aggiunge che si tratta di “un modello di legittimità” che rifiuta la mera equivalenza con la legge scritta (i verba legis) ma che va calibrata caso per caso sull' esigenza di reprimere situazioni di "arbitrio". E fin dal 1889 l'esercizio del controllo di legittimità sugli atti della pubblica amministrazione fu configurato come rimedio non solo alla illegalità definita secondo la regola della fattispecie ma con l'individuazione, quale vizio di legittimità, dell'eccesso di potere. E ,come ebbi a segnalare in altra occasione, può riconoscersi che la genialità dei padri fondatori delle categorie dogmatiche del diritto amministrativo fu quella di elevare a situazione soggettiva attiva ( quella dell’interesse legittimo definito da Berti “ il grande geniale inganno” ) quella stessa situazione che è pur presente in diritto privato e che la volgata civilistica usa definire come una situazione soggettiva passiva: quella di colui che si trova in una posizione di soggezione a fronte dell'esercizio di un potere privato ,situazione ben distinta da quella dell'obbligato entro la coppia diritto-obbligo.

Ora, l'abuso del diritto sta all'eccesso di potere come una situazione di soggezione di fronte all'esercizio di un potere privato sta all'interesse legittimo. Se non c'è il potere non ci potrà essere abuso del diritto, ma ci sarà violazione del diritto.

In un certo senso è vero quanto contenuto nella critica autorevolmente formulata da Paolo Comanducci secondo cui,con questa tecnica, appare che "la regola che permette" si converta ,ope iudicis, nella "regola che proibisce" . Ma ciò in tanto può accadere in quanto dall'ordinamento stesso sia dato ricavare il limite di ciò che la legge permette. Ed è vero che nel diritto pubblico ogni potere è per sua natura potere funzionale, mentre non è così o non è così sempre nel diritto privato. Qui il discorso dovrebbe farsi articolato e casistico. Sinteticamente può rilevarsi che anche nel diritto privato ci sono poteri (ad esempio l'esercizio della direzione unitaria nei gruppi societari) che sono attribuiti alla capogruppo ma restano in qualche misura funzionali e presuppongono limiti all'autonomia negoziale pur conferita: eccezionalmente l'art. 2497-ter impone in questi casi un obbligo di motivazione all'esercizio di un atto di autonomia negoziale. E’ compito dell'interprete individuare e utilizzare criteri di composizione sensibili alla forza assiologica degli interessi contrapposti. Occorre cioè individuare -come la scienza amministrativistica ha saputo fare individuando le figure sintomatiche dell'eccesso di potere- criteri dotati di positività epistemica attraverso elementi che, tratti dall'ordinamento giuridico, esprimono contrarietà a valori positivizzati (es. buona fede e suo collegamento con l'art. 2 della Costituzione) o corrispondono a disvalori (ad esempio realizzando effetti dannosi disfunzionali rispetto alla causa attributiva del potere).

8- Un esempio può servire a comprendere anche la rilevanza pratica e sistematica dell'introduzione della clausola di buona fede in sede di formazione del contratto. Un gran numero di situazioni, assai diversificate fra loro, che la realtà delle negoziazioni continuamente esibisce, mostra come spesso al recesso di una parte consegue un pregiudizio anche grave per l'altra, che non è facile giustificare. Ma nello stesso tempo, non riesce affatto scontato che il danno causato dal recesso rientri nell'area di quelli che devono essere "redistribuiti" e non lasciati a carico di chi li ha subiti. Il potere di recedere dalle trattative precontrattuali costituisce un corollario importante del principio di libertà di iniziativa economica e si configura come un diritto potestativo il cui libero esercizio non necessita di essere sorretto dalla dimostrazione della sua causa giustificativa. Ma un controllo sulle modalità del recesso, per verificare se si erano create situazioni di affidamento meritevoli di protezione, è sempre stato oggetto di riflessione fra i giuristi per identificare il momento o le condizioni per cui il recesso ingiustificato può comportare responsabilità risarcitoria.

In Italia l'autore che a cavallo tra l'800 e il 900 ha più approfondito il tema ( Faggella) aveva tracciato una progressione degli stadi evolutivi in cui si scandisce la fase formativa del contratto fino ad individuare uno stadio in cui, per la progressione stessa della trattativa, questa assume un carattere più impegnativo, individuato nella cosiddetta "autorizzazione anche tacita a trattare"; stadio in cui i reciproci affidamenti lasciano quasi presumere accordo a che si completi il progetto fino alla conclusione dell'affare o alla verifica che questa non è possibile. L'indicazione fu accolta oltralpe da Saleilles, il quale precisa come a tale stadio solo l'emergere della “divergenza economica" giustifica la rottura . Il fondamento normativo di ciascuna delle due dottrine era assai fragile per l'uno (Faggella ) la fictio di un "accordo tacito autorizzativo a trattare"; per l'altro (Saleilles) la prefigurazione di una ipotesi di responsabilità oggettiva non prevista dalla legge. La dottrina del tempo quasi unanime rilevava che le parti, in tali fasi della formazione del contratto hanno come limite al loro operare soltanto i principi della responsabilità extracontrattuale ( art 1151 c.c.1865).

Francesco Carnelutti irrideva al tentativo di riportare alla responsabilità aquiliana la fonte della responsabilità per esercizio di un diritto potestativo quale quello di recedere dalle trattative nella fase di formazione del contratto. E sottolineava l'evanescenza del dovere generico del neminem laedere come "una fata Morgana che ha per molto tempo illuso e continua ad illudere i giuristi"; come è dimostrato da ciò che "l' aliquem laedere” è paralizzato dal “suo iure uti “ nella formula per cui "qui suo iure utitur neminem laedit". L'art. 1337 introducendo, quale obbligo fra le parti nella fase precontrattuale ,l'osservanza del canone della buona fede eleva il rapporto precontrattuale da mero “contatto sociale” ad un "contatto governato da un progetto” ( Rodotà); e dunque ad un rapporto obbligatorio il cui contenuto si specifica a stregua di buona fede. L'affidamento tutelato non è, nè può essere, quello alla positiva conclusione delle trattative, nè alla stipulazione di un contratto immune da vizi; ma è un affidamento che nasce dalla interazione di comportamenti precontrattuali reciprocamente dovuti.

A questo proposito, Lina Bigliazzi Geri nel 1957, dando risposta positiva alla domanda, enuncia il principio per cui, al diritto (rectius potere)  di ciascuna parte di recedere dalle trattative “ fa riscontro un interesse legittimo altrui” ; interesse legittimo a che quel potere di recesso sia esercitato secondo buona fede ( e ciòè come scriveva un giovanissimo Mario Bessone in un ampio scritto apparso sugli Annali della Facoltà di giurisprudenza di Genova del 1971 ) con modalità corrispondenti all'uso che nella formazione del contratto ne fa "il normale operatore". Anche così la valutazione sull'esistenza dell'abuso benché non operi in modo meccanicamente sussuntivo resta di tipo fondamentalmente cognitivo perché analizza la correlazione fra la funzione tipica del potere attribuito e la divaricazione da essa dell’intento empirico, ovvero il difetto di proporzionalità fra detta funzione e il concreto atto di esercizio.E su queste basi Francesco Galgano, in uno dei suoi ultimi scritti corresse il brocardo sopra citato nel modo seguente ; “qui suo iure abutitur, laedit “.

9- Ho detto che il volume di Cirillo è importante, è ambizioso e aggiungo è anche un libro "eretico", nel significato etimologico del termine ( e cioè di ricerca di nuove vie).

 Edgar Morin ( “I sette saperi necessari all'educazione del futuro) rileva che... nella storia dell'uomo "ogni evoluzione è frutto di una deviazione riuscita. La devianza disorganizza il sistema mentre lo riorganizza. Le grandi trasformazioni sono morfogenetiche creatrici di nuove forme che possono costituire vere metamorfosi”. Appunto le "Metamorfosi del mondo" postumo lavoro di Ulrich Beck che osserva il fenomeno con un’efficace immagine: “tutti sappiamo che il bruco avrà una metamorfosi e diventerà farfalla; ma il bruco lo sa? “

Molti di noi, non tutti, imbozzolati nella propria visione del mondo da bruchi e ignari della metamorfosi che avanza sono portati ad accusare chi fa la rivelazione del novum come predicatore di catastrofe: ma in realtà quella che è loro indicata non è, come loro appare, la fine del mondo è soltanto la fine della loro miope immagine del mondo.

Anche per questo (seppure non soprattutto per questo ) mi sento di dire che dobbiamo a Paolo Cirillo un vivo ringraziamento per il risultato della sua operosa fatica.

 **Luigi Rovelli**

 **Presidente emerito della corte di cassazione**

Pubblicato l’8 gennaio 2020

\*Relazione introduttiva alla presentazione del libro di Gianpiero Paolo Cirillo “Sitema istituzionale di diritto comune”, Cedam 2018, tenuta presso l’Università di Genova il 16 dicembre 2019